MISURE URGENTI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DEGLI ISPETTORI DELLE FORZE DI POLIZIA E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 5-quater

Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare

Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 15 maggio 2006.

Versione in vigore dal 10 novembre 2004, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni
Estremi	Decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-personale-appartenente-ai-ruoli-degli-ispettori/art-5-quater-proroga-del-mandato-dei-consigli-della-rappresentanza-militare/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it